

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1222

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA e SINESIO

Presentata il 13 aprile 1964

**Estensione di taluni benefici ai dipendenti civili di ruolo dello Stato,
trovantisì in particolare situazione**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 1 — primo capoverso e lettera a) — della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 così recita:

« Le disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, concernente il trattamento dei reduci riassunti negli impieghi non di ruolo, sono estese ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) che, assunti in sostituzione di personale richiamato alle armi, vennero richiamati alle armi o si trovarono in una delle condizioni previste dall'articolo 1 — primo comma — del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138 ».

L'articolo 3 della stessa legge n. 1079 — primo comma — così si esprime:

« Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando la riassunzione sia stata effettuata da una amministrazione diversa da quella a cui il dipendente apparteneva ».

Con successiva legge 26 febbraio 1957, n. 37, le disposizioni della precitata legge 28 dicem-

bre 1950, n. 1079, vennero estese ai dipendenti non di ruolo sistemati successivamente in ruolo prima della data di entrata in vigore della legge n. 1079.

Risultano così esclusi dal medesimo beneficio tutti i dipendenti civili di ruolo dello Stato — assunti *ex novo* o riassunti — trovantisì nelle medesime condizioni dei non di ruolo e dei non di ruolo successivamente sistemati in ruolo, ed in servizio prima della data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.

Appare viva la esigenza di estendere anche a costoro le provvidenze sancite dai due precitati decreti-legge n. 52 e n. 138.

La presente proposta di legge mira a porre i dipendenti civili dello Stato ex combattenti e reduci di guerra su di un piano di parità di diritti e doveri, sia nella posizione di non di ruolo che in quella di ruolo.

Confidiamo, per ciò, onorevoli colleghi, che vorrete confortare la presente proposta di legge della vostra approvazione, onde eliminare ingiuste sperequazioni e per completare la legislazione in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52 — concernente il trattamento dei reduci riassunti negli impieghi non di ruolo — e del decreto legislativo 26 marzo

1946, n. 138 — concernente il personale non di ruolo che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 — primo comma — del citato decreto legislativo n. 138, di cui all'articolo 1, primo capoverso e lettera *a*) e articolo 3 — primo comma — della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estese anche ai dipendenti civili dello Stato e di Enti pubblici, riassunti o assunti *ex novo* in servizio di ruolo da una qualsiasi Amministrazione civile dello Stato ed in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1079.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di spesa previsti per il personale di ruolo delle singole Amministrazioni civili dello Stato, autorizzando, a tal uopo, il Ministro del tesoro ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.